

R.G. 654/2023 (cui è riunito il proc. 553/23)

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE VII

IL COLLEGIO

in persona dei sigg.ri magistrati

ROBERTO BRACCIALINI

Presidente

CRISTINA TABACCHI

Giudice

ANDREA BALBA

Giudice

DECRETO

avente ad oggetto omologa del concordato preventivo presentato da

visto il ricorso presentato dalla società ammessa al concordato preventivo;

visto il parere del commissario giudiziale;

constatato il raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta come riportato nel paragrafo 4) della Relazione del C.G. depositata in data 30 gennaio 2023, dove si evidenzia come sia stata raggiunta la maggioranza dei votanti in due su tre delle classi di creditori ammessi al voto

Rilevato che con ricorso in opposizione all'omologa del 18 gennaio 2023

, premesso che all'esito dell'udienza del 03 ottobre 2022 fissata per l'adunanza dei creditori, ha espresso il proprio voto contrario precisando che: *"il credito vantato da deve ritenersi privilegiato ex lege ex art. 9 D. Lgs. 123/1998 e quindi il diritto di voto viene espresso nella denegata ipotesi di un mancato riconoscimento del privilegio generale. Detto credito pari ad € 1.471.550,00 è oggetto di ricorso monitorio avanti il Tribunale Civile di Roma avente r.g. 57867/22 in quanto immediatamente esigibile"*, e che con provvedimento del 07 ottobre 2022 comunicato il 20 ottobre 2022 il Giudice Delegato ha ritenuto di non ammettere detto creditore al voto quale creditore postergato, ha chiesto che il Collegio *"respinga la richiesta di concordato preventivo proposta dalla e per l'effetto dinieghi l'omologa del detto concordato"*

Sentito il giudice relatore;

Ritenuto in ordine alla opposizione del creditore
accolta.

che la stessa non possa essere

Premesso che è pacifica l'origine del credito derivante da domanda, da parte di [redacted] del 15 giugno 2021, di accesso al "Fondo Patrimonio PMI" gestito da [redacted] per ottenere la sottoscrizione di titoli di debito per l'importo di € 1.460.000,00.

In data 12 ottobre 2021 tale domanda è stata approvata ed in pari data è stato stipulato il relativo contratto di sottoscrizione degli strumenti finanziari, unitamente al Regolamento del Prestito.

In data 15 dicembre 2021 la [redacted] ha presentato domanda di concordato "in bianco" ex art. 161 comma 6 L.F. presso il Tribunale di Genova.

[redacted], ritenuto che l'avvio di procedura concorsuale avesse costituito "evento rilevante" ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera a) del Regolamento sottoscritto, in data 27 gennaio 2022 ha diffidato la società emittente a ritirare l'istanza di concordato, pena la risoluzione ipso iure dell'accordo di sottoscrizione.

Stante il mancato ritiro della domanda così depositata, [redacted] ha provveduto a richiedere il rimborso anticipato del prestito erogato alla [redacted] divenuto immediatamente esigibile, per l'importo di € 1.460.000,00, oltre interessi, importo per esigere il quale ha successivamente presentato ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Roma.

Non sono in discussione né le circostanze del prestito mediante emissione di strumenti finanziari, né il fatto che l'accesso al concordato possa aver costituito "evento rilevante" tale da determinare l'obbligo di rimborso integrale: il punto sul quale si fonda la decisione di esclusione da voto e la conseguente opposizione, riguarda unicamente la postergazione del pagamento rispetto ai creditori privilegiati e chirografari diversi da [redacted].

Il giudice delegato, con il proprio provvedimento di esclusione dal voto, ha infatti fondato tale esclusione sull'assunto che [redacted] fosse creditore postergato, e pertanto ritenuto che la proposta di concordato fosse indifferente rispetto a tale creditore, destinato, sia nel caso di omologa sia nel caso di fallimento, a non trovare alcuna soddisfazione stante l'inesistenza - in entrambe gli scenari - di risorse per il pagamento integrale dei creditori chirografari.

- con l'odierna opposizione- contesta che il proprio credito possa considerarsi postergato, ritenendo piuttosto che lo stesso dovrebbe vedere riconosciuto il rango privilegiato, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", norma richiamata (" ... resta in ogni caso ferma l'applicazione..") sia dall'art. 8 del Contratto di sottoscrizione degli strumenti finanziari, sia dall'art. 11 del Regolamento del Prestito.

Ritiene il Tribunale che tale richiamo non sia sufficiente a derogare alla disciplina speciale del presente finanziamento, non derivante da un generico strumento di sostegno, ma da erogazione proveniente da specifico fondo " Fondo Patrimonio PMI" così individuato dalla legge istitutiva, al comma 12 dell'art. 26 del d.l. 34/20, cd. Legge Rilancio: " *Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato« Fondo Patrimonio PMI» (di seguito anche il "Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno 2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di*

seguito "gli strumenti finanziari"), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo 5 pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a).".

Si tratta pertanto di provvista strettamente e più di altre legata al carattere eccezionale delle condizioni di tempo e occasione (l'evento pandemico e le sue conseguenze sulla economia), con la conseguenza che è del tutto fondato ritenere che la disciplina che la caratterizza possa avere derogato a quanto disposto dalla normativa già in vigore, e tale deroga debba trovare applicazione incondizionata, pena il vanificare le condizioni di favore e la finalità di un sostegno di natura eccezionale alle imprese che si volevano rilanciare.

In conformità all'art. 26 commi 14 e 15 della legge Rilancio appena richiamata, sia il Contratto di sottoscrizione degli strumenti finanziari (art. 4), sia il 7 Regolamento del Prestito (art. 5) prevedono espressamente che – in caso di sottoposizione dell'Emittente a fallimento od altra procedura concorsuale – il conseguente credito del Gestore sia postergato e debba essere quindi soddisfatto dopo i creditori privilegiati e chirografari e contestualmente ai creditori della Società Emittente "caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione"; a conferma, il Regolamento del Prestito (art. 12) vieta all'Emittente di porre in essere comportamenti che alterino l'ordine di soddisfazione dei creditori di rango eguale o potiore a quello del Gestore; si tratta di norme che, inequivocabilmente, attribuiscono, a seguito dell'avvenuta sottoposizione dell'Emittente a procedura concorsuale, natura postergata al credito del Gestore.

Per le ragioni già sopra esposte si ritiene che i richiami al D.lgs. 123/98 non possano considerarsi tali da vanificare il regime introdotto in conformità alla disciplina che nasce per regolamentare le specifiche erogazioni di cui ha beneficiato.

Ulteriormente si può considerare che:

- la pattuizione contrattuale che qualifica come postergato il credito di in caso di procedura concorsuale dell'Emittente deroga all'art. 9 DLgs. 123/1998 ma è al tempo stesso conforme all'art. 26 della "Legge Rilancio" e quindi ha un esplicito appiglio normativo;
- l'art. 26 della "Legge Rilancio" deve essere considerata lex specialis rispetto alla lex generalis costituita dall'art. 9 DLgs. 123/1998. Ne costituisce conferma il fatto che la "Legge Rilancio" fa parte di un più ampio ventaglio di provvedimenti emergenziali emanati a causa ed in occasione di una situazione assolutamente eccezionale, quale quella venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID 19;
- in qualche misura può rilevare anche il comportamento di che ha agito in via monitoria per il recupero del credito, invece che provocarne la sua riscossione mediante iscrizione a ruolo, come indicato dall'art. 9 quinto comma del DLgs. 123/1998;
- è del tutto irrilevante il richiamo a provvedimenti di ammissione con riconoscimento di rango privilegiato di altri finanziamenti erogati da , stante che il richiamo ai provvedimenti di ammissione non consente di verificare se si trattasse di finanziamenti

- erogati ai sensi della legge rilancio, anzi essendo del tutto probabile, considerati i tempi delle procedure e dell'accertamento del passivo, che si sia trattato di altro tipo di erogazioni;
- ne consegue che l'opposizione di _____ viene rigettata e il voto, così come tenutosi secondo le indicazioni del Giudice Delegato e con esclusione dell'opponente, debba considerarsi svolto regolarmente e - alla luce delle percentuali raggiunte - atto a fondare l'omologa richiesta:

P.Q.M.

visti gli artt. 179 e ss. LF;

OMOLOGA

il CONCORDATO PREVENTIVO presentato da

NOMINA

Quale liquidatore, ritenute sul punto condivisibili le prospettazioni della società

La procedura è prospettata come concordato in **continuità indiretta**.

In particolare nel corso della riserva ex art. 161 comma 6 L. Fall è stata ceduta con procedura competitiva ex art. 163 bis l.f. l'azienda con previsione di iniziale affitto al canone mensile di euro 2.000, affitto avente durata sino a tre mesi dopo la data di omologa e comunque non superiore a 36 mesi. Si richiama pertanto l'art. 186bis, comma 1, L. Fall secondo cui quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del detto articolo.

Nel caso di specie il piano prevede la cessione dell'azienda in esercizio (rectius già ceduta per quanto sopra detto) e la maggior parte della liquidità necessaria per la realizzazione del piano deriva proprio da tale liquidazione.

Così che la cessione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa assume un ruolo minore e subvalente.

Facendo riferimento ad un concetto di continuità in senso oggettivo, per cui ciò che rileva è il permanere dell'azienda in esercizio comunque questo avvenga (anche a mezzo della cessione a terzi), si deve pertanto concludere che il concordato fosse ammissibile e possa ora essere omologato dal momento che l'imprenditore con la cessione dell'azienda in esercizio garantisce il pagamento della maggior parte del ceto creditorio, realizzando in pieno i principi che stanno alla base del concordato in continuità ovvero il permanere dell'azienda sul mercato ed il pagamento dei

creditori in misura maggioritaria con il risultato di liquidazione dell'azienda stessa (Appello Genova 6.7.18 in www.ilcaso.it, sez. Giurisprudenza n. 20224)

Stante la nomina di un liquidatore e la parziale continuità indiretta con la cessione dell'azienda

EMANA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ESECUTIVE

- a. il liquidatore trasmetterà al Commissario Giudiziale una relazione, con cadenza trimestrale, depositandone anche una copia in Cancelleria a mezzo PCT, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata ed uscita;
- b. il liquidatore trasmetterà al Commissario Giudiziale una relazione, con cadenza trimestrale, depositandone anche una copia in Cancelleria a mezzo PCT, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari ed alla situazione economico – patrimoniale di periodo;
- c. Il CG è autorizzato ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione indiretta dell'attività di impresa, con particolare riguardo alla stipula dell'atto di cessione e all'incasso del prezzo con scomputo dei canoni, e gli viene conferita per tutta la durata della procedura facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente;
- d. per le vendite mobiliari, per le vendite immobiliari, per le transazioni e per ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore giudiziale dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole dei commissari giudiziali, dando nel contempo informazione al giudice delegato; in caso di parere inespresso o contrario anche di uno solo di tali soggetti, il liquidatore dovrà essere autorizzato dal giudice delegato al compimento dell'atto medesimo;
- e. le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate sul conto corrente intestato alla procedura concorsuale in oggetto ed aperto ai sensi dell'art 163, 2° comma, L.F., con conseguente estinzione di ogni altro conto o libretto su cui siano depositate le somme di pertinenza della procedura;
- f. il liquidatore provvederà a predisporre entro le date indicate nel piano e nella proposta di concordato i progetti di riparto dei creditori privilegiati e dei chirografari allocati nelle specifiche classi; detti progetti, visti dal CG - fatta salva la previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere opportunamente motivata - saranno sottoposti al giudice delegato per la preventiva visione;
- g. il liquidatore e la società, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale;
- h. entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei

pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del CG e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;

- i. il liquidatore giudiziale informerà il Giudice Delegato dell'esistenza di creditori contestati, condizionali o di creditori irreperibili, in modo tale che il Tribunale possa prendere i provvedimenti previsti dall'art. 180 L.F.
- j. all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il CG;
- k. il compenso di avvocati, tecnici o coadiuvanti nominati per l'attuazione della proposta omologata essere determinato dal Giudice Delegato;
- l. il CG riferirà sollecitamente al Giudice Delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie;
- m. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

RISERVA

la nomina del comitato dei creditori al Giudice Delegato;

DISPONE

che la Cancelleria provveda a pubblicare il presente decreto a norma dell'art. 17 comma 2 L.F. e a comunicarlo alla debitrice, ai liquidatori giudiziali ed al commissario giudiziale;

che il commissario giudiziale provveda a comunicare il presente decreto a tutti i creditori.

Genova, 6/02/2023

Il Giudice relatore
Cristina Tabacchi

Il Presidente
Roberto Braccialini